

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 21

IL TFA SPECIALE: ORA DIPENDE TUTTO DAL GOVERNO

L'ultimo parere è stato dato, ora spetta al Governo varare definitivamente il provvedimento; e i tempi, sebbene stretti, ci sono.

L'ultimo scoglio del tormentato percorso del TFA speciale pare superato. Il 6 febbraio la VII Commissione della Camera ha espresso l'ultimo parere obbligatorio sul provvedimento ([parere approvato dalla Commissione](#)), che ora torna nelle mani del Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

L'iter del provvedimento era iniziato con il parere espresso dal CNPI il 4 luglio scorso a seguito di «*un ampio e costruttivo confronto*» ed una condivisione «*al massimo livello tecnico dell'amministrazione*» di diversi emendamenti al testo inizialmente proposto, successivamente in parte accolti nella seconda bozza del decreto. Fra questi: l'estensione del riconoscimento, ai fini dell'ammissione al TFA, del servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale accreditati, purché «*prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009*», e la cumulabilità di tale servizio con quello prestato, «*nello stesso anno e per la stessa classe di concorso*», nelle scuole statali e paritarie.

Tra settembre e ottobre sono seguiti i pareri degli organismi universitari e solo a metà dicembre un "parere interlocutorio" del Consiglio di Stato con alcune richieste di chiarimento al MIUR, che ha "sospeso" l'iter. Finalmente il 16 gennaio anche il CdS ha fornito il suo parere, consentendo l'inoltro alle Camere dello schema del provvedimento ([Atto Camera n. 535](#)), già ormai in periodo pre-elettorale. La VII Commissione del Senato ha espresso con grande rapidità il proprio parere favorevole (29 gennaio), con solo alcune osservazioni (soprattutto riguardanti il periodo di servizio, auspicandone la riduzione a 360 giorni). Il più acceso clima elettorale e le varie prese di posizione pro e contro il provvedimento dei giorni seguenti hanno portato la VII Commissione della Camera a formulare un parere positivo con condizioni e osservazioni, assunto all'unanimità dei presenti; il Pdl, che per bocca della responsabile nazionale scuola aveva dichiarato: «*riteniamo si tratti di un provvedimento ingiusto e del tutto in contrasto con il percorso intrapreso dal Governo Berlusconi*», non ha partecipato alla seduta, probabilmente nel tentativo di far mancare il numero legale.

Lo schema di decreto prevede l'accesso al TFA senza «*superamento di prove di accesso*» per «*i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici*» sprovvisti di qualsiasi abilitazione e in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 249/2010, che «*abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio*». I tre anni vengono computati come somma dei servizi svolti «*nella stessa classe di concorso*», ciascun anno scolastico «*per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero*». Non sono quindi valutabili a questo fine gli anni con servizio inferiore a 180 giorni e non sono cumulabili giorni di anni diversi.

Il percorso formativo del TFA speciale è limitato alla acquisizione dei soli 41 crediti formativi universitari relativi «*alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della*

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 21

classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche», «alla acquisizione delle competenze digitali» con particolare riferimento all'uso dei linguaggi multimediali, e «all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità». Non sono richiesti i 19 crediti relativi al tirocinio a scuola previsti per il TFA ordinario, in quanto considerati assolti «in virtù dei particolari requisiti di servizio» che consentono l'accesso al TFA speciale. I corsisti che hanno riportato almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti accedono all'esame finale con valore abilitante, che «consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale». Nel corso dell'esame il candidato deve dimostrare «la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento» oltre al possesso delle competenze pedagogico-didattiche e di quelle relative «alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche».

È opportuno sottolineare come anche lo schema di decreto sul TFA speciale ribadisca che i titoli di abilitazioni conseguiti al termine del percorso «non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento», ma danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia della graduatorie d'istituto per le supplenze e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ordinarie. Nessun "passaporto" per il posto fisso, quindi.

Tra le condizioni elencate dalla VII Commissione la prima riguarda l'opportunità di «differenziare attraverso i punteggi da attribuire, la condizione di coloro che sosterranno il TFA speciale, da quella di coloro che stanno partecipando al TFA ordinario, onde evitare che la mera anzianità possa valere più del merito»; al MIUR l'onere di attuare praticamente la differenziazione privilegiando il TFA ordinario. Segue la richiesta di riconoscere esplicitamente il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro il 2001/2002 e quella di attivare TFA speciali anche per gli insegnanti di strumento musicale. La più improbabile, come attuazione, è la richiesta di considerare «valido per il raggiungimento dei 540 giorni il servizio scolastico prestato nell'anno scolastico 2012/2013»; a meno di non far partire i corsi dopo il mese di marzo di quest'anno, sarebbe difficile rispondere al requisito dei 180 giorni di servizio prestato.

La discussione sul provvedimento sta montando, anche grazie alla contesa elettorale, e si fanno strada proposte di rinvio dell'emanazione del decreto al dopo elezioni. A nostro avviso si introdurrebbe così un inutile e "colpevole" ritardo, e non solo per quanti attendono da mesi questa possibilità. Ciò che nelle varie argomentazioni tutti sembrano più o meno volutamente dimenticare è che questo provvedimento non riguarda soltanto il TFA speciale. La prima parte del decreto, infatti, sancisce una modifica sostanziale del DM n. 249/2010 relativamente alle modalità di calcolo dei posti da mettere annualmente a disposizione per il TFA ordinari della fase transitoria, stabilendo che venga determinato «sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale», compreso anche tutto quello supplente. Secondo i dati forniti dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto ([Atto Camera n. 535](#)), i 20mila posti del TFA ordinario attualmente in corso potrebbero diventare 3 o 4 volte di più per il prossimo anno e i seguenti.